

PEC: 28790 del 23/9/14
no allegati

f. 10/5-2014-1



DIREZIONE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI

IN
SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
IL RESPONSABILE
GABRIELE SQUINTANI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG | 2014 | 333607
DEL 22/09/2014

Ai Comuni
della Regione Emilia-Romagna

Direttori ASPV
AUSL Regione Emilia Romagna

OGGETTO: precisazioni sull'applicazione della L.R. 5 /2005 "Norme a tutela del benessere animale" in merito alle mostre con vendita animali.

A chiarimento e integrazione alla precedente nota PG/2014/220094 del 27/05/2014 sulle mostre con vendita di animali, si forniscono le seguenti precisazioni in considerazione dei dubbi interpretativi pervenuti allo scrivente Servizio con particolare riferimento agli obblighi nascenti dall'esercizio della eventuale attività commerciale nell'ambito di manifestazioni espositive.

La DGR 394/2006, emanata in attuazione alla L.R. n. 5/2005, fornisce le indicazioni tecniche per le manifestazioni con uccelli ornamentali, pesci e rettili, mentre la L.R. 5/2005 specifica i vincoli per le manifestazioni espositive di cani e gatti.

All'art. 5 della LR 5/2005 e nell'allegato della DGR 394/2006, parte generale, sono riportati gli obblighi del commerciante e dell'allevatore a fini di lucro per la tutela del benessere degli animali di affezione.

Pertanto nelle mostre espositive in cui vengono effettuate anche attività economiche da parte di titolari di strutture per il commercio e di allevatori a fini di lucro residenti in ambito regionale deve essere garantito il rispetto delle normative sopra citate.

L'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la L. 4.11.2010, n. 201 stabilisce vincoli per chi pratica il commercio di animali da compagnia.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7455 – 6 segrvet@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it
fax 051.527.7064 www.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP	2013	Classif.	5106	600	120	135		Fasc.	2014	2	

Quindi nelle mostre espositive in cui vengono effettuate anche attività economiche da parte di titolari di strutture per il commercio e di allevatori a fini di lucro residenti al di fuori del territorio regionale deve essere garantito il rispetto delle disposizioni internazionali sopra riportate.

Sulla base di quanto sopra esposto la precedente nota PG/2014/220094 del 27/05/2014 viene così modificata.

L'organizzatore di manifestazioni espositive in cui in cui vengono effettuate attività economiche deve attenersi ai vincoli previsti dai regolamenti del Comune in cui si svolge la manifestazione e garantire la conformità delle strutture per la detenzione degli animali a quanto previsto dalla DGR 394/2006 e che i partecipanti siano consci degli obblighi derivanti dalle normative sopra riportate.

Nel caso in cui i regolamenti comunali non prevedano questa tipologia di attività, nella richiesta di autorizzazione deve essere indicato:

- *la tipologia dell'attività svolta;*
- *le specie che possono essere ospitate presso la struttura sede dell'evento;*
- *la conformità delle strutture per la detenzione degli animali a quanto previsto dalla DGR 394/2006;*
- *il nominativo di un medico veterinario responsabile della salute e del benessere degli animali.*

Resta fermo che eventuali deroghe a quanto previsto dalla DGR 394/2006 sulle modalità di detenzione degli animali devono essere preventivamente concordate con il Servizio Veterinario competente per territorio

Distinti saluti.

Gabriele Squintani
(documento firmato digitalmente)